



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 28 del Reg. Data 30.12.2025	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ATI CURATELA DEL FALLIMENTO SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.- 267/2000 ”.
-----------------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19, 00 e seguenti**, nell'aula consiliare sita nel Comune di Pagliara.

Alla seduta **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) LAGANA' FRANCESCO	X		7) ANNONE CARMELO	X	
2) CARNEVALE ELENA MARIA	X		8) PRESTIPINO DOMENICO SANTI	X	
3) STURIALE AMALIA	X		9) DI BELLA EMANUELE	X	
4) BILLA GIUSEPPE	X		10) CAMINITI JESSICA		X ²
5) DE LUCA ALESSANDRO	X				
6) CAMINITI DEBORA		X ¹			

Assegnati n. 10

Presenti n. 08

In carica n. 10

Assenti: 02

Assume la presidenza il Consigliere, **LAGANA' FRANCESCO**, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale, Dott.ssa **PIRRI GIUSEPPA MARIA**.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.7/1992, come modificato dalla L.R. n.26/1993, presenza ai lavori il Sindaco, Avv. **SEBASTIANO GUGLIOTTA**.

La seduta è pubblica.

¹ Assente giustificata per motivi di salute;

² Assente giustificata per motivi di salute;

Il Presidente procede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui al primo punto dell'integrazione dell'ordine del giorno, giusta determina presidenziale n. 10 del 29.12.2025 ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ATI CURATELA DEL FALLIMENTO SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.- 267/2000 ”;**

Esaurita la lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione: interviene il Sindaco, Avv. Sebastiano Gugliotta, che al fine di delucidare il Consiglio, si riporta integralmente al contenuto della proposta, richiamando i punti più importanti della stessa;

Chiede quindi di poter intervenire il Consigliere Prestipino, il quale innanzitutto sente il bisogno di avere adeguate delucidazioni dal sindaco in ordine a due questioni, ovvero innanzitutto chiede di conoscere le motivazioni in forza delle quali, l'Ente ha deciso di non proporre appello avverso la sentenza di cui in esame da cui è originato il debito e poi in secondo luogo perché è trascorso tutto questo tempo per procedere al riconoscimento del debito di cui alla proposta consiliare oggetto di discussione, considerato che la parte ricorrente ha già proposto ricorso al Tar per l'esecuzione del giudicato, corcostanza questa che certamente determinerà un aggravio di spese a carico dell'Ente; sottolinea poi che nel prendere visione del parere rilasciato dal revisore, sente il bisogno di richiamare l'attenzione del Consiglio su un passaggio fondamentale di questo parere, che è un parere favorevole ma che contiene un'avvertenza di notevole gravità; a tal proposito, procede alla lettura del passaggio contenente l'avvertenza e chiede al segretario verbalizzante di riportare testualmente il passaggio del parere che il consigliere Prestipino si accinge a leggere; infatti nel verbale n.27 del 26.12.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell'Ati curatela del fallimento Sidoti costruzioni s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art 194 , comma 1 lett. A del D.lgs 267/200 e s.m.i”, il Revisore dei Conti, dott. Salvatore Rapisarda così testualmente stabilisce: *“il revisore raccomanda e ricorda altresì*

- agli uffici competenti di adempiere puntualmente a quanto sopra riportato al fine di evitare il maturare di ulteriori oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti, evitando in tal modo l'originarsi di ulteriori debiti fuori bilancio;

- invita l'Amministrazione ed il Consiglio ad accertare le eventuali responsabilità in capo a funzionari e/o amministratori per l'anomalo contenzioso de qua e determinare i maggiori oneri a carico dell'Ente. Il tutto con diritto di rivalsa”;

Esaurita la lettura del parere, il Consigliere Prestipino prosegue nel suo intervento, rimarcando la circostanza che l'Amministrazione non ha ritenuto opportuno impugnare la sentenza, circostanza questa che si era già avuta in precedenza, quando l'Amministrazione, assistita dal medesimo legale, non aveva proposto impugnazione in ordine ad un precedente debito di rilevante importo;

considerato il tenore dell'affermazione del Consigliere Prestipino, il Sindaco interviene precisando che la scelta di non proporre impugnazione è stata determinata da una valutazione ponderata effettuata in concorso con il legale sulla base dell'assunto che considerato l'importo richiesto dalla ricorrente e l'importo riconosciuto in sentenza, di molto inferiore rispetto alla richiesta di cui all'atto introduttivo del giudizio, era preferibile non esporre l'Ente al rischio di un aggravarsi della situazione a seguito della proposizione di un'eventuale impugnazione, aggiunge poi che anche la strada di un'eventuale transazione purtroppo non era percorribile atteso che nelle more del giudizio alla ditta era subentrata la curatela fallimentare che ovviamente mai avrebbe accettato una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta in sentenza, dal momento che diversamente avrebbe violato il principio della par condicio creditorum; in ordine poi alla circostanza della mancata proposizione dell'appello con riferimento ad un precedente debito richiamato dal Consigliere Prestipino nella prima parte del suo intervento, il Sindaco gli ricorda che la paternità dello stesso era riconducibile a diverse Amministrazioni, all'interno delle quali, pur nella diversità dei ruoli ricoperti, il Consigliere Prestipino rivestiva cariche di una certa importanza tali determinare un ruolo attivo nella determinazione dello stesso; ne segue una discussione concitata nel corso della quale le voci si sovrappongono e alla quale pone fine il Presidente del Consiglio, invitando tutti alla calma e soprattutto invitando il Consigliere Prestipino ad evitare di inserire discussioni non oggetto dell'ordine del giorno; prende quindi nuovamente la parola il Consigliere Prestipino che alla luce delle considerazioni svolte e sulla base della circostanza che questo punto è stato oggetto di integrazione chiede un rinvio della trattazione dell'argomento, al fine di procedere agli opportuni approfondimenti;

Vista la richiesta di rinvio formulata dal Consigliere Prestipino, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sul punto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta formata dal Consigliere Prestipino di rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno, ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ATI CURATELA DEL FALLIMENTO SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.-267/2000"**;

CONSIGLIERI PRESENTI : N.08³

CONSIGLIERI FAVOREVOLI : N. 02 (PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA

³ CONSIGLIERI PRESENTI: N.08 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO, PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE);

CONSIGLIERI ASSENTI: N.02 (CAMINITI DEBORA, assente giustificata per motivi di salute E CAMINITI JESSICA, assente giustificata per motivi di salute).

EMANUELE);

CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO;

CONSIGLIERI CONTRARI : N. 06 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO);

Con **DUE** voti favorevoli (**PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE**) contrari e **SEI** voti contrari (**LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO**)

DELIBERA

DI NON APPROVARE la proposta formata dal Consigliere Prestipino di rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno, ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ATI CURATELA DEL FALLIMENTO SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.- 267/2000 "**;

Conclusa la votazione, non registrandosi altri interventi, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione allegata;

VISTO il parere favorevole espresso dall' all'Organo di Revisione Economico-Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI : N.08⁴

⁴ **CONSIGLIERI PRESENTI: N.08 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO, PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE);**

CONSIGLIERI ASSENTI: N.02 (CAMINITI DEBORA, assente giustificata per motivi di salute E CAMINITI JESSICA, assente giustificata per motivi di salute).

CONSIGLIERI FAVOREVOLI : N. 06 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO);

CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO;

CONSIGLIERI CONTRARI : N. 02 (PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE);

Con **SEI** voti favorevoli (**LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO**) e **DUE** voti contrari (**PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE**);

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ATI CURATELA DEL FALLIMENTO SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.- 267/2000 "**;

Inoltre, con separata votazione, con **SEI** voti favorevoli (**LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO**) e **DUE** voti contrari (**PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA EMANUELE**);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Conclusa la votazione, chiede di poter intervenire il il Consigliere **DI BELLA EMANUELE**, il quale comunica che lo stesso e il Consigliere **PRESTIPINO DOMENICO SANTI**, in segno di protesta per le modalità di svolgimento della discussione e per l'esito della votazione, dichiarano di abbandonare l'aula, pertanto dopo aver salutato i presenti, invita il Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, a verbalizzare che alle ore 19:24, i Consiglieri **PRESTIPINO DOMENICO SANTI** e **DI BELLA EMANUELE**, abbandonano la seduta; conseguentemente:

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Presenti n. 06 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, ANNONE CARMELO);

Assenti: 04 (CAMINITI DEBORA PRESTIPINO DOMENICO SANTI, DI BELLA

EMANUELE, CAMINITI JESSICA).

REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ATI CURATELA DEL FALLIMENTO SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.- 267/2000.
---------	--

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile:
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 23/12/2025




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria)

G. Pirri

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 23/12/2025



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Briguglio Antonietta

Briguglio Antonietta

Codice *alla copertura della Spese si fare ricorso all'Off. Imp. Res.*

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: *all'annualizzazione del bilancio 2024*
dell'applicazione di adempimenti
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione di relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione tutto è nullo di diritto.

ATTESTA; come dal prospetto allegato, la copertura finanziaria della complessiva spesa di

€

Per 643.131,34 e dec. 23/12/25 L. 972,61

DATA,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Briguglio Antonietta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'ATI CURATELA DEL FALLIMENTO SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.- 267/2000.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** il Comune di Pagliara con contratto del 28.10.1994 aveva affidato in appalto all'ATI Sidoti Costruzioni s.r.l. – Sistet S.R.L. i lavori di rifacimento della rete idrica interna degli abitati di Pagliara, Rocchenere e Locadi;

- **CHE** in data 27.09.996 erano stati ultimati i lavori, giusto certificato del 29.09.1996;

che l'impresa appaltatrice lamentava che il Comune di Pagliara aveva provveduto a stipulare con notevole ritardo i contratti con Enel e Telecom al fine di consentire il funzionamento dell'impianto realizzato;

-**CHE** tale ritardo aveva causato un danneggiamento dell'impianto rimasto inattivo per tanto tempo e conseguentemente necessitavano altre spese per il ripristino;

DATO ATTO che con atto di citazione regolarmente notificato, la Sidoti Costruzione s.r.l. conveniva in giudizio il Comune di Pagliara (R.G. n. 424 del 2010), innanzi al tribunale di Messina I sezione Civile;

PRECISATO che nel predetto atto di citazione l'impresa appaltatrice lamentava:

- **CHE** con verbale del 26 settembre 2001, era stata accertata la regolarità del funzionamento dell'impianto e che, in data 12 dicembre 2001, era stato redatto verbale di collaudo in esito alle visite di collaudo del 16 e del 23 ottobre 2001;

- **CHE** essa impresa aveva firmato il collaudo con riserva in data 24 dicembre 2001 e che, in data 7 gennaio 2002, aveva esplicitato delle riserve, in particolare con la riserva n. 1, aveva lamentato che, poiché l'Ente appaltante aveva proceduto alla stipula dei contratti Enel e Telecom per l'installazione delle linee elettriche e telefoniche con oltre quattro anni di ritardo, le apparecchiature ed i manufatti dell'impianto di telecontrollo erano rimasti inattivi subendo il corrispondente ammaloramento; conseguentemente, i costi dei relativi ripristini dovevano essere integralmente ripianati dall'ATI appaltatrice. Richiedeva, a tale titolo, la somma di euro 72.173,03, comprensiva di spese generali e percentuale di utile;

- **CHE** con riserva n. 2, la Sidoti Costruzioni s.r.l. aveva richiesto il reintegro nei maggiori oneri di manutenzione e custodia delle opere nonché il ristoro dei danni comportati dal ritardato pagamento della rata di saldo definitiva, in considerazione dell'intempestivo allaccio delle linee Enel e Telecom da parte del committente. All'uopo aveva richiesto l'importo di euro 816.748,27, determinato come specificato nell'ambito della medesima riserva;

- **CHE** con la riserva n. 3, l'impresa aveva evidenziato il diritto dell'ATI alla gestione manutentoria e funzionale dell'impianto per un periodo minimo di tre anni ed aveva invitato e diffidato l'ente committente alla immediata consegna della gestione, avvertendolo che, in caso di mancato adempimento e mancato affidamento della gestione, avrebbe dovuto essere riconosciuto il mancato utile in misura pari ad euro 176.118,79, determinato come indicato in riserva;

- **CHE** il Comune di Pagliara, con delibera della Giunta Municipale n. 123 del 25 novembre 2004, aveva approvato il collaudo e rigettato le riserve;

DATO ATTO che la società attrice rilevando che le riserve apposte nell'atto di collaudo dovevano ritenersi fondate chiedeva che venisse accertata la tardività del collaudo per fatto e colpa dell'ente appaltante e che venisse pronunciata condanna del Comune di Pagliara al pagamento delle somme richieste con le riserve sopra trascritte, oltre rivalutazione monetaria delle liquidande somme ed interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al soddisfo;

RILEVATO che con Sentenza n. 299/2019 Reg. n. 424/2010 Rep. N. 495/2019, notificata a mezzo pec in data 17 aprile 2024 e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2104 del 18.04.2024, il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile:

✓ Condannava il Comune di Pagliara in persona del Sindaco pro tempore al pagamento, a favore della Sidoti Costruzioni s.r.l. in persona nel legale rappresentante pro tempore in proprio e quale capogruppo dell'ATI Sidoti Costruzioni s.r.l. - Sistet s.r.l., dell'importo di euro 36.111,18 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;

✓ Dichiarava compensate tra le parti in ragione di 2/3 le spese processuali e condannava il Comune di Pagliara in persona del Sindaco pro tempore al pagamento, a favore della Sidoti Costruzioni s.r.l. in persona nel legale rappresentante pro tempore in proprio e quale capogruppo dell'ATI Sidoti Costruzioni s.r.l. - Sistet s.r.l., della residua somma di euro 2.600,00 (600,00 per fase studio, euro 400,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase istruttoria ed euro 1.000,00 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge;

✓ Poneva definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in atti, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;

RILEVATO:

CHE la sentenza n. 299/2019 era affetta da errore materiale, atteso che in data 31/03/2016 si era costituita nel giudizio RG N. 424/2010 Tribunale di Messina, la Curatela del Fallimento Sidoti Costruzione srl in liquidazione, mentre nella sentenza era stata erroneamente indicata la società ancora in bonis;

CHE, pertanto, in data 04/09/2019 veniva presentata istanza per la correzione di errore materiale della sentenza n. 299/2019 del 08/02/2019, affinché il Tribunale provvedesse alla correzione dell'errore materiale contenuto in essa, dando atto che nel giudizio era intervenuta la Curatela e, conseguentemente, provvedesse alla sostituzione sia nell'intestazione, che nella parte motivazionale e dispositiva, e fosse disposta la condanna del Comune di Pagliara al pagamento in favore dell'ATI Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni srl in liquidazione - Sistet srl;

CHE, con provvedimento del 18/12/2019, il Tribunale di Messina disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto della sentenza n. 299/2019;

VISTO il processo verbale d'udienza di accoglimento di istanza del 18.12.2019 da parte del Tribunale di Messina, con la quale il Giudice disponeva la correzione della sentenza n. 299/2019 come segue: "laddove, nella intestazione, nella motivazione e nel dispositivo viene fatto riferimento alla Sidoti Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in proprio e quale capogruppo dell'ATI Sidoti Costruzioni s.r.l. - Sistet s.r.l., deve leggersi ed intendersi ATI Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni s.r.l. in liquidazione-Sistet s.r.l.".

CONSIDERATO che la succitata sentenza ha condannato il Comune di Pagliara al pagamento in favore della suddetta s.r.l. dell'importo pari ad € 36.111,18 oltre ad una parte delle spese processuali pari a complessivi € 3.793,71 (compreso di spese generali, iva e cpa);

DATO ATTO che la predetta sentenza n. 299/2019, unitamente al provvedimento di correzione materiale del 12/02/2019, sono stati notificati al Comune di Pagliara via pec in data 17/04/2024;

PRECISATO:

- **CHE** con pec del 09/09/2019, del 08/09/2022 e del 26/01/2024 a firma dell'Avv. Benedetto Calpona si diffidava l'Ente a provvedere al pagamento in favore della Curatela delle somme dovute in virtù della sentenza n.299/2019;
- **CHE** la sentenza n. 299/2019 non è stata opposta ed è passata in giudicato, come risulta dalla certificazione rilasciata dal Tribunale di Messina del 01/08/2025;
- **CHE** il Comune di Pagliara nonostante le diffide non provvedeva al pagamento delle somme dovute in virtù della sentenza n.299/2019;

RICHIAMATA la nota prot. n. 2858 del 28.05.2024 con la quale l'Ente inviava alla S.S. una proposta transattiva a cui non è seguita alcuna risposta in merito;

VISTO il ricorso per l'esecuzione del giudicato presentato presso il T.A.R. Sicilia Sez. di Catania, dalla Curatela del fallimento della Sidoti Costruzioni s.r.l. in liquidazione, notificato al Comune di Pagliara a mezzo pec e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5830 del 09.10.2025;

ATTESO che alla luce di quanto sopra descritto il Comune di Pagliara deve corrispondere complessivamente all'ATI Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni s.r.l. in liquidazione-Sistet s.r.l. importo complessivo pari ad € 45.102,95 e precisamente:

- € 36.111,18;
- € 2.600,00 2/3 spese legali;
- € 1.193,71interessi maturati sulle spese legali dalla sentenza ad oggi;
- € 3.226,45.....50% spese del CTU;
- € 1.104,30..... spese di registrazione sentenza già sostenute dalla controparte;

RITENUTO di dover provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.;

RICHIAMATO l'art. 191 del d. lgs. n. 267/2000 nella parte in cui stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTI:

- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:
- sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;

- l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 che esplicita le regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, nonché il successivo art. 193, comma 3, il quale dispone che per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità nonché i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza in argomento è passata in cosa giudicata, costituisce per legge titolo esecutivo e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTE le diverse pronunce da parte della Corte dei Conti – sezione di controllo per la Sicilia ed in particolare da ultimo la Deliberazione 18/2016/PAR che espressamente recita:

"...il Collegio ritiene di dover ribadire quanto già affermato in precedenti deliberazioni di questa Sezione (in particolare, la n. 80/2015/PAR) in merito alla necessità che il pagamento avvenga in conseguenza di una preventiva e tempestiva deliberazione consiliare finalizzata, in particolare, a ricondurre l'obbligazione nell'ambito della contabilità dell'Ente, ad individuarne le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito alla fattispecie tassativamente individuata dalla legge."

ATTESO pertanto che,

- sussistono le condizioni per il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità in quanto trattandosi di provvedimenti giudiziari esecutivi nessun margine di valutazione discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale che, con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sezioni riunite in sede consultiva – Delibera n. 2/2005 del 23.02.2005;

- la deliberazione consiliare in questione ha la funzione di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da provvedimento esecutivo) e di verificare la compatibilità finanziaria dello stesso;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

VISTO l'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 che ha stabilito che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1 del D. Lgs. 165/2001 debbono essere trasmessi alla competente procura regionale della Corte dei Conti;

VISTO:

- l'art. 239, comma 1 e comma I - bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) che prevede l'acquisizione del parere obbligatorio del Revisore dei Conti;
- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, che al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle Leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

ACCERTATO che sulla proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n.3) decreto legislativo n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE

Per le su estese motivazioni costituenti parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione, quanto segue:

1. DI RICONOSCERE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio in favore dell' ATI Curatela del Fallimento Sidoti Costruzioni s.r.l. in liquidazione-Sistet s.r.l., rappresentato dal Curatore pro-tempore Avv. Barbara Schepis, con sede in Montagna reale, via Scilla n. 30, P.I.: 01674800832, in esecuzione della sentenza n. 299/2019 Reg. n. 424/2010 Rep. N. 495/2019 del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile per un importo complessivo pari ad € 44.235,64 e precisamente:

- € 36.111,18;
- € 2.600,00 2/3 spese legali;
- € 1.193,71interessi maturati sulle spese legali dalla sentenza ad oggi;
- € 3.226,45.....50% spese del CTU;
- € 1.104,30..... spese di registrazione sentenza già sostenute dalla controparte;

2. DI DARE ATTO che per l'importo di 43.131,34, sarà data copertura mediante ricorso all'applicazione di avanzo di amministrazione così come risultante dall'Allegato a/1, Risultato di amministrazione - quote accantonate- Fondo debiti fuori bilancio, del rendiconto 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 23.10.2025;

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 44.235,64 trova imputazione al cap. 73/1 cod. 01.11.1. 10.05.04.001, del bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025;

4. DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura così riconosciuta;

5. DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione consiliare al Revisore dei Conti, al fine dell'espressione del parere, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. B), n.6 del D. Lgs. n. 267/2000;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;


7. DI PUBBLICARE la presente Delibera, a norma dell'art. 7 della Legge n.142/90, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Pagliara, nonché nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili;

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla piena ed integrale esecuzione del giudicato.

Pagliara, lì 23.12.2025

IL PROPONENTE

AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA



"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DLGS 39/93"

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
f.to (LAGANA' FRANCESCO)

Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)



Il Consigliere Anziano
f.to (CARNEVALE ELENA MARIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R.
03.12.1991, N. 44.

Li 30.12.2025



Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)